



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCILIPOTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013**

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché in materia di divieto di discriminazione in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende dare adeguata applicazione alla direttiva 2009/148/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, anche al fine di ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per la salute pubblica conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Il tribunale di Torino, con la sentenza del 1906, che ha definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa da società anonima *The British Asbestos company Limited* contro Pich Avvocato Carlo, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che «le acquisizioni del Congresso Internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone», e che aveva aggiornato, con gli studi del professor Scarpa, del Policlinico di Torino, più risalenti acquisizioni della medicina del lavoro.

Come precisato dalla Corte di cassazione (Sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008), «il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 articoli 19 e 21 oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già

riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Come è noto, l'inhalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate».

La Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41, secondo comma, della Costituzione), con la tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4 della Costituzione), non si può non ritenere sussistente il diritto dovere al lavoro salubre (nella accezione meglio illustrata in *Patologie ambientali e lavorative MCS amianto e giustizia*, Ezio Bonanni – Giancarlo Ugazio; Edizioni minerva medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si fonda il presente disegno di legge, che mira a metterlo al bando effettivamente ed efficacemente, disponendo il divieto di esposizione,

con l'obbligo di bonifica e rimozione dai luoghi di vita e di lavoro, rispetto al quale assume centrale rilevanza il mancato recepimento nel nostro paese della direttiva 477/83/CEE, «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro», entro il termine del 1° gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 dicembre 1990, e che reca il seguente tenore letterale: «... la Corte dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE».

La Corte di giustizia rendeva la seguente motivazione:

«1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell'amianto, necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 263, pag. 25), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE.

2. L'art. 18, n. 1, della direttiva 83/477, già citata dispone, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° gennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto, la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990. A norma del n. 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla direttiva.

3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso.

4. Per una più ampia illustrazione degli antecedenti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.

5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un'iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessarie per attuare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavoratori, tra i quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge

n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione.

6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.

7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione dell'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE».

Il decreto legislativo n. 277 del 1991 e la stessa legge n. 257 del 1992 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), non sono state risolutive, e molti lavoratori esposti si sono ammalati e sono deceduti e molti altri sono ancora a rischio e in materia di prepensionamento il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza al 15 giugno 2005, che nel caso di specie deve essere prorogato ad un anno dalla data del recepimento della direttiva comunitaria, sia con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio amianto con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione veniva riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche e/o al 2 ottobre 2003.

Nella disposizione normativa si fa riferimento alle aziende interessate dagli atti di

indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, solo che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il proprio decreto 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 2008, all'articolo 1, comma 1, lettera b), ha stabilito:

«hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992».

Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori, con l'assistenza dell'avvocato Ezio Bonanni, ricorrevano al tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale con Sentenza n. 5750 del 2009, «P.Q.M Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza *bis* definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio 111 n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate».

Nella motivazione della sentenza testualmente: «10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la regione Friuli-Venezia Giulia, la cui Associazione esposti amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell'Autorità portuale di Trieste e dell'Azienda servizi sanitari n. 1 Triestina, mentre risulta assente

nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato.

Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la legge regionale n. 22 del 2001 che all'articolo 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell'INAIL.

In particolare la norma ora citata stabilisce che: "1. La Regione istituisce un registro regionale degli esposti e un registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza."

Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli-Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l'interpretazione restrittiva delle norme di cui all'articolo 1 commi 20 e 21 della legge statale offerta dall'amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.

Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disci-

plinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli-Venezia Giulia fa sempre parte delle cosiddette fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono al tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime.

Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla legge n. 247 del 2007, perché è precedente a quest'ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (Consiglio di Stato n. 5095 del 2007 citato) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale.

11. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera b) l'espressione "nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992"; e nell'atto di cui alla nota INAIL - Direzione centrale prestazioni ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l'espressione "nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992", il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti



di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992».

La nuova direttiva comunitaria, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza, e di cui all'articolo 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario, in forza dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, in cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale e comunitaria, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione anni comprensiva, rispetto alle quali è fatto obbligo di eguaglianza e di divieto di discriminazione (articolo 141 del Trattato CE, ora articolo 157 TUE), coerentemente con la direttiva 79/7/CE del 19 dicembre 1978, che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di giustizia con decisione del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, e successivamente con decisione del 13 dicembre 2001, nella causa C-206/2000, ed in ultimo con decisione del 13 novembre 2008, nella causa C-46/07, ribadisce il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia di accesso e di determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni diversa regolamentazione come contraria al diritto comunitario. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia, nel definire la causa C-46/07, ha condannato la Repubblica italiana per violazione dell'articolo 141 TCE, ora articolo 157 TUE, in quanto le norme del pubblico impiego stabilivano una diversa età pensionabile di uomini e donne, rispettivamente di sessantacinque e sessanta anni, e soprattutto perché la pensione INPDAP, tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni e dei contributi

corrispondentemente versati, deve essere qualificata come retribuzione. L'eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni, presuppone identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti pronunce, già quella del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 79/7/CE del 19 dicembre 1978 e dell'articolo 141 TCE, che si traduce nel principio di uguaglianza e di non discriminazione in ordine al diritto alla maturazione ed alla entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Nello stabilire l'entità delle retribuzioni (nozione di cui all'articolo 141 TCE, ora 157 TUE), l'eguaglianza sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi professionali per i dipendenti pubblici femminili).

Al fine di adeguare le norme interne a quelle di diritto comunitario e internazionale, nel rispetto della gerarchia delle fonti che le pone al vertice, si pone la presente iniziativa, con la quale al recepimento della direttiva comunitaria si propone anche di formulare con forza di atto normativo legislativo la prospettazione del TAR del Lazio, in piena conformità con i principi prima richiamati e con il principio di eguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione proprio anche della Carta costituzionale della Repubblica italiana: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e Bolzano, e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti, anche legislativi, del presidente e dell'assessore al lavoro delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

Il disegno di legge, nel recepire la direttiva 2009/148/CE, intende prorogare i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto

ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il 15 giugno 2005) ad un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

Il presente disegno di legge si propone altresì la indicazione di termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di amianto, e per la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del decreto ministeriale n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare *sine die* la bonifica, e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità, con maggiori oneri sociali e sanitari, oltre a stabilire termini perentori per la decontaminazione dei luoghi di lavoro e il divieto di esposizione ad amianto, imme-

diatamente nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e a partire dal 2020 nei luoghi di lavoro.

Con il presente disegno di legge si intende altresì sanare il vuoto normativo ovvero l'ambiguità normativa in seguito alla quale fino ad ora le norme di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992 non sono state applicate per i militari, ancorché ne sia stata dimostrata l'esposizione a polveri e fibre di amianto, come dimostrato dalle numerose azioni giudiziarie intentate dall'avvocato Ezio Bonanni nel loro interesse e come risulta dimostrato dalla pubblicazione dell'Osservatorio nazionale amianto, «La storia dell'amianto nel mondo del lavoro», Edizione ONA.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato, e permetterà un conseguente risparmio in spese legali, e prevedibili condanne degli organi di giustizia comunitari e internazionali, ai quali si sono già rivolti i lavoratori interessati, e permetterà l'accredito contributivo dovuto, evitando anche le azioni di risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia (Cassazione sezioni unite, n. 9147 del 2009), oltre che per risarcimento dei danni per violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Divieto di esposizione e obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico)*

1. I locali pubblici e aperti al pubblico debbono essere completamente decontaminati dalla presenza di amianto, ed è fatto divieto di qualsiasi esposizione, senza limiti di soglia.

2. La presenza di amianto è interdetta nelle scuole, negli ospedali e negli altri uffici pubblici.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la pena fino a un anno di reclusione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

### Art. 2.

*(Obbligo di bonifica dei luoghi di lavoro)*

1. I luoghi di lavoro devono essere bonificati dalla presenza di amianto entro il termine perentorio del 1° gennaio 2020.

2. La violazione delle disposizione di cui al comma 1 è punita con la pena di due anni di reclusione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

### Art. 3.

*(Individuazione e termine ultimo per il censimento dell'amianto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la presenza di amianto, ovunque sia esso presente, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione



della sua presenza e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2015, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

#### Art. 4.

*(Riduzione del rischio di esposizione all'amianto e termine per la bonifica)*

1. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto né altre sostanze cancerogene.

2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro il 1° gennaio 2020, oltre il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

#### Art. 5.

*(Modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)*

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al medesimo comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda».

Art. 6.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007)*

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: «nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «e da atti equipollenti che ciascun presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale possono emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 7.

*(Maggiorazioni contributive per il personale militare)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti ad amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni

contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 8.

*(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto correlate)*

1. Al personale di cui all'articolo 7 della presente legge, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum*, ovvero con l'estratto del foglio matricolare.

Art. 9.

*(Istituzione del Registro nazionale degli esposti e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate)*

1. È istituito, d'intesa con le regioni, il Registro nazionale dei lavoratori esposti ad amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, che dovrà essere realizzato attraverso la raccolta ed analisi di tutti i dati emersi a livello territoriale e dai Registri tumori e dai dati delle associazioni delle vittime dell'amianto.

